

Municipio Via S. Antonio 5 6632 Vogorno Tel.+41 (0) 91 785 42 22 comune@verzasca.swiss www.verzasca.swiss

ORDINANZA MUNICIPALE SULLE DELEGHE AI SERVIZI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

Il Municipio di Verzasca,

richiamati:

- gli art. 9 cpv. 4 e 192 della Legge organica comunale (LOC);
- l'art. 40 cpv. b) del relativo Regolamento di applicazione della LOC (RALOC);
- l'art. 44 del Regolamento organico comunale di Verzasca (ROC);
- la risoluzione municipale no. 176 del 10 giugno 2024;
- nonché tutte le altre disposizioni in materia;

ORDINA

Art. 1 Scopi

La delega di competenze decisionali dal Municipio ai servizi dell'amministrazione ha lo scopo di:

- a) sgravare il Municipio dalle questioni minori, ricorrenti e tecniche;
- coinvolgere i funzionari comunali, attribuendo loro la responsabilità diretta in affari correnti;
- c) semplificare e velocizzare i processi decisionali e amministrativi.

Art. 2 Campo di attività

- ¹ L'allegato alla presente ordinanza, che è parte integrante della stessa, specifica le decisioni da delegare all'amministrazione. La delega conferisce la competenza di adottare e notificare le decisioni a terzi.
- ² In caso di dubbio sull'applicabilità della delega, la decisione va sottoposta al Municipio secondo la procedura ordinaria.
- ³Ai responsabili del servizio sono pure delegate le risposte a lettere o richieste di carattere informativo, tecnico o d'ordinaria amministrazione, nonché un tempestivo invio di una conferma di ricevuta ai mittenti di lettere o richieste che necessitano di un esame presumibilmente lungo.

Art. 3 Principi

- ¹ La delega fa salvo il diritto del Segretario comunale (e in ogni caso del Municipio) di avocare a sé la decisione in singoli casi. Il delegato ha pure il dovere di sottoporre al Municipio i casi che, per la loro particolarità, non rientrano nella gestione degli affari correnti o possono avere rilevanza politica.
- ² Le competenze amministrative delegate sono specificate nell'allegato. Ad ogni delega corrisponde, un delegato e, di regola, un sostituto, che se del caso richiede i preavvisi e/o la collaborazione degli altri funzionari e/o degli altri servizi.
- ³ In assenza del titolare e del suo sostituto la delega improrogabile è trasferita al Segretario comunale.
- ⁴ In assenza del Segretario comunale le sue deleghe vengono trasferite al Vice Segretario comunale.

Art. 4 Deleghe finanziarie

- ¹Le decisioni concernenti spese correnti e assunzione d'impegni, nonché delibere di lavori, forniture e prestazioni di servizio fino ad un importo massimo indicato nell'allegato, sono delegate ai responsabili di servizio, senza risoluzione municipale.
- ²La delega si estingue con il superamento del credito a preventivo.

- ³ Ogni spesa che supera le previsioni o che può provocare sorpassi di preventivo, necessita dell'autorizzazione del Municipio, da richiedere con un'apposita proposta di risoluzione municipale motivata.
- ⁴ Le decisioni concernenti incassi per affari correnti e spese correnti fondate su contratti, convenzioni, accordi o simili, firmati dal Municipio, sono delegate al servizio finanze.

Art. 5 Controlli

- ¹ Il Sindaco, i capi dicastero e il Segretario comunale controllano periodicamente la corretta applicazione delle competenze delegate. Ogni membro del Municipio verifica gli affari relativi al proprio dicastero.
- ²I controllori possono interloquire direttamente con i delegati. In caso di divergenza la decisione compete al Municipio.
- ³ Il controllo delle deleghe di competenza del Segretario comunale, comprese quelle a lui trasferite in assenza del titolare (art. 3 cpv. 3), è affidato al Sindaco.
- ⁴Le fatture inerenti alle competenze finanziarie delegate, sono vistate dal funzionario che beneficia della delega.

Art. 6 Diritto di firma

- ¹ Il diritto di firma è regolato come segue:
 - a. con firma collettiva a due del funzionario che ha istruito la pratica o del suo sostituto e del capo servizio cui è attribuita la competenza di decisione o del suo sostituto;
 - con firma individuale del capo servizio cui è attribuita la competenza di decisione, o del suo sostituto se lo stesso funzionario ha istruito la pratica, o in altri casi stabiliti dal Municipio oppure dal Segretario comunale per giustificati motivi;
 - c. senza firma per le decisioni individuali emanate in grande numero tramite procedure automatizzate (imposte, tasse, circolari, contributi, ecc.).
- ² Le decisioni delegate al Segretario e al Vice Segretario sono rese, a seconda della materia, a nome della Cancelleria comunale, dell'Ufficio controllo abitanti o dell'Ufficio finanze. Quelle delegate al tecnico comunale sono rese a nome dell'Ufficio tecnico comunale.

Art. 7 Reclami

- ¹ Contro le decisioni delegate all'amministrazione indirizzate a terzi è data facoltà di reclamo al Municipio, entro 15 giorni dalla data di intimazione.
- ² E' fatta salva la procedura prevista da leggi o regolamenti speciali.
- ³ Il reclamo deve essere presentato in forma scritta e in lingua italiana, motivato in fatto e in diritto; deve indicare le prove e contenere le conclusioni. Esso ha effetto sospensivo, a meno che la decisione impugnata non disponga altrimenti.
- ⁴La procedura di reclamo è per principio gratuita.
- ⁵ L'accoglimento del reclamo non dà diritto a indennità per ripetibili.
- ⁶ Alla procedura di reclamo, per quanto non stabilito dalla presente ordinanza, è applicabile la Legge di procedura per le cause amministrative.

Art. 8 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore alla scadenza del periodo di esposizione agli albi comunali, riservati eventuali ricorsi ai sensi dell'art. 208 LOC.

Il Sindaco

Per il Municipio:

1

Romano Bordoli

Esposta all'albo comunale dal 14 giugno 2024, per una durata di 30 giorni.

Vogorno, 13 giugno 2024